

Contratto di Servizio
Settore Trasporto Pubblico Locale



L'anno 2001,
il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 16
nella casa comunale

Tra

Comune di Vicenza, con uffici in Palazzo Trissino, Corso Palladio 98, 36100, Vicenza,
P.IVA 00516890241, in persona del proprio Dirigente del Settore Trasporti Ing. Giuseppe
De Vido


e

AIM Vicenza S.p.A., con sede in Contrà Pedemuro San Biagio n. 72, P. IVA
00927840249, Cod. Fisc. 95007660244, in persona del proprio Amministratore Unico,
Dott. Giuseppe Rossi

PREMESSO CHE

- a. il Comune di Vicenza con delibera n. 57 del 7.3.95, parzialmente modificata con delibera n. 130 del 18.7.95 ha disposto la trasformazione delle Aziende Industriali Municipalizzate in Azienda Speciale A.I.M. con contestuale approvazione dello Statuto ai sensi dell'art.23 Legge 142/90;
- b. il Commissario Prefettizio del Comune di Vicenza con delibera n. 67 del 29.6.98 ha deliberato il conferimento del capitale di dotazione dell'Azienda Speciale A.I.M.;
- c. il Comune di Vicenza con delibera n. 304 del 27.4.2000 ha dettato i nuovi indirizzi all'Azienda Speciale A.I.M. per le strategie del bilancio 2000 in previsione della futura costituzione S.p.A.;
- d. il Comune di Vicenza con delibera n. 54 del 18.7.2000 ha dettato delle disposizioni integrative della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 67 del 28.6.98 avente ad oggetto il conferimento del capitale di dotazione dell'Azienda Speciale A.I.M.;
- e. il Comune di Vicenza con delibera n. 59 del 25.7.2000 ha approvato il bilancio di esercizio 1999 dell'Azienda Speciale A.I.M..
- f. il Comune di Vicenza con delibera n. 60 del 25.7.2000 ha tra l'altro disposto:
 - di trasformare ai sensi dell'art. 17, comma 51, della Legge n. 127/97, l'Azienda Speciale Aziende Industriali Municipalizzate – A.I.M. in Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, che assume la denominazione di "A.I.M. Vicenza S.p.A." avente sede in Vicenza, Contrà Pedemuro S.Biagio, n. 72, la quale conserva tutti

- i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili all'Azienda Speciale A.I.M.;
- di stabilire che la gestione dei servizi pubblici locali (ivi compreso quello di trasporto pubblico urbano), svolti dall'Azienda Speciale A.I.M., prosegua attraverso la Società per Azioni;
 - di disporre che il Comune di Vicenza resti azionista unico delle "A.I.M. Vicenza S.p.A." per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione;
 - di stabilire che gli effetti della trasformazione abbiano decorrenza dal momento in cui assume efficacia giuridica la trasformazione dell'Azienda Speciale in Società per Azioni, ossia dalla data di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese;
 - di approvare lo schema dell'atto costitutivo e lo Statuto speciale delle "A.I.M. Vicenza S.p.A." allegato come parte integrante del presente atto e dal quale si desumono gli elementi previsti dall'art. 2328 Cod. Civ. non espressamente richiamati nella presente deliberazione, da sottoporre, nel rispetto delle norme vigenti, ad omologazione del Tribunale di Vicenza;
 - di stabilire che il capitale sociale delle "A.I.M. Vicenza S.p.A.", corrispondente al capitale di dotazione dell'Azienda Speciale A.I.M. è inizialmente determinato in lire 237.673.800.000, pari a Euro 122.748.273,74 suddiviso in numero 2.376.738 azioni ordinarie del valore nominale di lire 100.000 (centomila) cadauna, pari a Euro 51,65, e di lire 71.266 pari a Euro 36,80 a fondo riserva legale;
 - di attribuire alle "A.I.M. Vicenza S.p.A.", mediante apposite concessioni amministrative, la disponibilità materiale e quindi il godimento dei beni di natura demaniale e dei beni patrimoniali indisponibili costituenti le reti e gli impianti del servizio idrico integrato, del servizio di distribuzione del gas, del servizio di produzione e distribuzione energia elettrica, del servizio di pubblica illuminazione, nonché di tutte le altre reti collocate nel territorio comunale;
 - di dare mandato alla Giunta comunale di approvare le singole concessioni amministrative, relative all'uso dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili, definendone la durata in relazione alla vita utile dei beni, i contenuti, le modalità e i corrispettivi;
 - di dare atto che a tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione provvederanno la Giunta comunale ed i dirigenti responsabili per le rispettive competenze;
 - di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere ogni atto necessario al raggiungimento degli obiettivi indicati;
- g. che la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, all'articolo 4, comma 4, lett. a) e b), prevede che con decreto legislativo il Governo provveda a delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale e a prevedere che le regioni e gli enti locali regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma



 Sindaco

- affidati, mediante contratti di servizio pubblico indicandone le linee generali, le finalità e i vincoli;
- h. che il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in attuazione delle norme di cui al precedente punto, disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale ed in particolare all'art. 18 detta norme per l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ed all'articolo 19 disciplina l'istituto del contratto di servizio pubblico per regolare l'esercizio dei medesimi indicandone in dettaglio caratteristiche, finalità e contenuti, nel rispetto dei regolamenti e delle direttive comunitarie in materia;
 - i. la Regione del Veneto con legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ha stabilito che i servizi di T.P.L. regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, tranne quelli gestiti in economia, siano regolati mediante contratti di servizio, che fissano gli obblighi relativi a servizi aggiuntivi e le corrispondenti coperture finanziarie;
 - l. il comma 4 della Legge Regionale 30 ottobre 1998 n. 25, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 13 della Legge Regionale 1 febbraio 2001 n. 4 prevede la proroga al 31.12.2003 dei serizi urbani e extraurbani in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 30 ottobre 1998 n. 25, in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati, a condizione che gli stessi vengano riconosciuti come servizi minimi;
 - m. la Giunta Regionale con provvedimento n. 325 del 16.02.2001 ha individuato le unità di rete e i relativi servizi minimi, previa intesa con gli Enti Locali interessati, per il periodo 01.01.2001 – 31.12.2001;
 - n. la Giunta Regionale con provvedimento n. 326 del 16.02.2001 ha assegnato, per il periodo 2001-2003, agli Enti Affidanti finanziamenti da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con gli attuali affidatari dei servizi minimi ammessi a finanziamento ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale 30 ottobre 1998 n. 25;
 - o. che in data 14.12.2000 il Comune di Vicenza con delibera n. 777 ha approvato la concessione relativa all'uso degli impianti per l'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale;
 - p. il Comune di Vicenza, (di seguito "Affidante") in attuazione della deliberazione n. 60 del 25.2.2000 intende disciplinare le modalità di gestione del servizio di trasporto urbano affidato alla "A.I.M. Vicenza S.p.A.", (di seguito "Affidatario") nonché regolamentare i rispettivi diritti ed obblighi mediante la stipula di un apposito contratto di servizio, approvato con delibera della Giunta Comunale del 27.02.2001;
 - q. che il contratto di servizio è, altresì, lo strumento funzionale al rilancio del trasporto pubblico ed al raggiungimento, nel periodo transitorio, di obiettivi di:
 - crescita dei passeggeri trasportati, da sostenere anche attraverso l'adeguamento continuo della qualità dei servizi e una finalizzata politica della mobilità;

- raggiungimento e mantenimento di una situazione economico-finanziaria dei servizi equilibrata e compatibile con i vincoli di economicità dell'Amministrazione Pubblica;
- riassetto della rete e dei servizi;

Tutto ciò premesso

**SI STIPULA E SI CONVIENE
IL SEGUENTE CONTRATTO**

Articolo 1

Contenuti del Contratto

- 1.1 Le premesse, gli allegati, le norme richiamate, i provvedimenti legislativi vigenti per la disciplina del trasporto pubblico locale sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2

Periodo di validità del Contratto

- 2.1 Ai sensi della delibera della Giunta Regionale del 16.02.2001, il presente Contratto decorre dal 1 gennaio 2001 ed ha validità sino al 31 dicembre 2003.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

- 3.1 Oggetto del presente Contratto è l'esercizio dei servizi, minimi ed aggiuntivi, di trasporto pubblico urbano, per quanto di competenza, che si svolgono nel territorio del Comune di Vicenza.

Articolo 4

Caratteristiche dei servizi e programmi di esercizio

- 4.1 Le caratteristiche, dei servizi l'elenco e i relativi programmi di esercizio sono riportati rispettivamente negli allegati A, B, C. e D facenti parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Handwritten signature of Franco Bellis.

Articolo 5


Variazioni dei servizi

- 5.1 L'Affidatario può apportare, anche su richiesta dell'Affidante, in relazione ad esigenze specifiche mirate al miglioramento dell'offerta e/o al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, variazioni al programma di esercizio dei servizi.
- 5.2 Le variazioni di cui al comma 5.1 che comportino riduzione o aumento delle prestazioni rispetto ai servizi minimi ammessi a contributo e ai servizi aggiuntivi entro il limite del 2% della percorrenza complessiva non determinano variazione dell'ammontare del corrispettivo di cui all'art. 10.1. Le variazioni che comportino riduzioni o aumento oltre il suddetto limite percentuale determinano una riduzione o un aumento proporzionale del corrispettivo anzidetto.
- 5.3 Tutte le variazioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Affidante.
- 5.4 I servizi di trasporto aggiuntivi ed integrativi rispetto a quelli individuati all'art. 4 del presente Contratto possono essere effettuati su richiesta dell'Affidatario, purché siano previste le relative compensazioni, che restano comunque, a carico dell'Affidante.
- 5.5 Le variazioni del servizio determinate da eventi straordinari e imprevedibili (es. frane, lavori stradali, nevicate, incidenti, ecc.) devono essere comunicate all'Affidante a mezzo fax entro le 24 ore lavorative successive al loro verificarsi, con dettagliata indicazione degli eventi medesimi.
- 5.6 L'Affidatario ha, inoltre, facoltà di attivare corse aggiuntive (corse bis) sullo stesso percorso e nella medesima fascia oraria solo per ovviare a situazioni di sovraccarico del mezzo oltre i limiti di sicurezza e dandone immediata comunicazione, a mezzo fax, all'Affidante. Quest'ultimo, prima di erogare il corrispettivo per tali corse, si riserva di verificarne a posteriori l'effettiva necessità.
- 5.7 In caso di sciopero, l'Affidatario garantisce l'erogazione della quantità di servizio minimo prevista dalla normativa vigente. L'Affidatario deve immediatamente provvedere alla relativa comunicazione all'Affidante, anche a mezzo fax, dei servizi non effettuati.


Articolo 6

Obblighi ed impegni dell'Affidatario

- 6.1 L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste dalla L.R. n. 25/98, così come successivamente integrata e modificata, e di tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore del trasporto pubblico locale.
- 6.2 In particolare l'Affidatario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
- a. effettuare servizi di trasporto, oggetto del presente Contratto, per la produzione dei quali utilizzerà:
 - materiale rotabile idoneo a garantire la sicurezza degli stessi;



- depositi, officine e impianti, compresi gli impianti fissi delle linee, in particolare le opere di segnaletica stradale in corrispondenza dei punti fermata bus AIM e delle corsie riservate, le paline e le pensiline della rete;
- personale aziendale qualificato ed in numero adeguato al raggiungimento delle finalità di cui alla L.R. n. 25/1998;
- b. stipulare, per il materiale rotabile, i depositi, le officine e gli impianti, polizza di assicurazione contro incendi e danneggiamenti, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie;
- c. stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per massimale minimo di lire 10.000.000.000 pari a Euro 5.164.568,99, per ogni autobus impiegato per l'esercizio dei servizi oggetto del presente Contratto.
- d. applicare al personale dipendente, per i servizi oggetto del presente Contratto, il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri e gli accordi integrativi vigenti, ed osservare le disposizioni legislative relative al trattamento previdenziale;
- e. garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, del D.P.R. 459/1996 e successive modificazioni, nonché delle altre norme in materia;
- f. adottare, entro 3 mesi giorni dalla firma del Contratto, la "Carta dei Servizi", sulla base di quanto indicato al successivo articolo 8;
- g. rispettare gli standard minimi di qualità di cui all'articolo 7 del presente Contratto;
- h. fornire all'Affidante la rendicontazione annuale relativa allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto, di cui all'articolo 11;
- i. fornire alla Regione ed all'Affidante tutti i dati e le informazioni sull'attività aziendale su supporto cartaceo o informatico, necessari anche per il funzionamento dell'Osservatorio Permanente della mobilità di cui all'articolo 45 della L.R. n. 25/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- j. rispettare, nell'applicazione delle tariffe e nell'adozione dei titoli di viaggio, la struttura tariffaria approvata dalla Regione o dall'Affidante ai sensi del successivo art. 9 del presente Contratto;
- k. promuovere iniziative volte a prevenire i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio;
- l. provvedere alla certificazione del bilancio societario tramite società di revisione iscritta nell'Albo Consob;
- m. tenere contabilità separata e distinta ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Regolamento n. 1893/91/CEE, così come attualmente tenuta dall'Affidatario;
- n. notificare all'Affidante di aver provveduto al versamento dei contributi previdenziali secondo la normativa vigente;
- o. porsi l'obiettivo di conseguire un miglioramento del rapporto ricavi/costi, rispetto all'anno precedente, di almeno un punto percentuale, fino al limite del 35%, al netto dei costi di infrastruttura con l'applicazione dei provvedimenti previsti nel

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio De Vito', is written vertically on the right side of the page, overlapping the end of the list item 'o'.

- Piano di Risanamento Triennale del febbraio 2000 (per il calcolo del rapporto ricavi/costi operativi ci si atterrà al criterio stabilito dalla Regione);
- p. rispettare il diritto di sciopero del personale dipendente, osservando le disposizioni inerenti le garanzie, in caso di sciopero, nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni;
 - q. affidare quote di servizio o di servizi speciali a terzi, mediante procedure concorsuali, pari ad almeno il 5% delle percorrenze complessive;
- 6.3 L'Affidatario è tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato specificatamente nel presente Contratto, senza che ciò implichi revisione del contributo dovuto.
- 6.4 A tutela dell'effettivo svolgimento dei servizi l'Affidatario è tenuto a fornire all'Affidante garanzia fideiussoria per l'importo di almeno il 5% del corrispettivo annuo, con scadenza 6 mesi dopo la conclusione del Contratto.

Articolo 7

Standard qualitativi minimi del servizio

- 7.1 Al fine di rendere il servizio offerto rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente, l'Affidatario è tenuto, nell'esercizio dei servizi oggetto del presente Contratto, a garantire i parametri minimi di qualità determinati al momento dell'affidamento e specificati nell'allegato E al presente Contratto, e soggetti ai valori che saranno definiti nella "Carta dei Servizi" di cui al successivo art. 8.
- 7.2 Il mancato rispetto su base annuale (ovvero altro parametro temporale) degli standard qualitativi minimi di cui al presente articolo, accertato dall'Affidante, trascorsi i primi sei mesi di durata del presente Contratto, comporta l'applicazione di penali variabili dallo 0,1% allo 0,15% del corrispettivo erogato nell'anno in cui è stata accertata la violazione secondo quanto indicato nell'allegato E.

Articolo 8

Carta dei servizi

- 8.1 Fermo restando che gli standard qualitativi del servizio indicato all'art. 7 rappresentano livelli iniziali minimi, l'Affidatario si obbliga ad adottare, entro 3 mesi dalla firma del presente Contratto, una propria "Carta dei Servizi" elaborata sulla base dello schema generale di riferimento per la predisposizione della stessa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 Febbraio 1999.
- 8.2 L'Affidatario si impegna a conseguire gli obiettivi contenuti nella "Carta dei Servizi" e misurabili in termini di utenti percentualmente soddisfatti.

Handwritten signature and stamp:
 Firma del
 [Illegible signature]
 [Illegible stamp]

8.3 La "Carta dei Servizi" da sottoporre all'approvazione dell'Affidante deve contenere l'indicazione degli standard qualitativi, con le modalità di monitoraggio, riferiti ai seguenti fattori:

- Puntualità
- Affidabilità e regolarità del servizio
- Età media dei veicoli impiegati
- Sicurezza e manutenzione
- Affollamento e comfort
- Informazione alla clientela
- Pulizia
- Punti di vendita dei biglietti
- Rispetto dell'ambiente
- Inoltro dei reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza
- Monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio
- Termini e modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'articolo 1681 del Codice Civile, subiti dall'utenza in connessione con l'effettuazione del servizio di trasporto.

8.4 L'Affidatario si obbliga a conservare a bordo di ogni mezzo impiegato un estratto della "Carta dei Servizi".

8.5 Copie della "Carta dei Servizi" devono essere disponibili, gratuitamente ed in numero congruo presso le sedi Aziendali, e per estratto presso le rivendite dei titoli di viaggio.


8.6 L'Affidatario si obbliga a predisporre, entro 6 mesi dalla firma del Contratto, un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi che determini in dettaglio:

- la metodologia ed i tempi di rilevazione della soddisfazione degli Utenti (customer satisfaction);
- la metodologia ed i tempi della rilevazione interna della qualità erogata in coerenza con gli standard della "Carta dei Servizi".

8.7 L'Affidatario si obbliga ai sensi del D.P.C.M. 30.12.1998 ad inviare al Dipartimento per la Funzione Pubblica comunicazione dell'avvenuta adozione della "Carta dei Servizi" e degli eventuali successivi aggiornamenti.

8.8 Entro il 31 marzo di ogni anno l'Affidatario è tenuto a predisporre una relazione sui risultati conseguiti nel precedente esercizio, da sottoporre al Comitato Permanente per l'attuazione della "Carta dei Servizi Pubblici" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.

8.9 Il mancato adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 8.1 e 8.3 comporterà la facoltà per l'Affidante di avvalersi dei diritti di cui all'art. 13.



Articolo 9

Tariffe

- 9.1 L'Affidatario è autorizzato ad incassare dagli Utenti il corrispettivo del Servizio.
- 9.2 Sino alla determinazione delle tariffe da parte della Giunta Regionale, l'Affidatario è tenuto al rispetto delle tariffe adottate dall'Affidante, tenuto conto delle agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 49, comma 7, della L.R. 25/1998, e di quanto disposto dall'art. 6.2 lett. i) del Contratto.
- 9.3 In mancanza della determinazione delle tariffe da parte della Giunta Regionale, l'Affidante procederà annualmente all'adeguamento delle tariffe in vigore tenuto conto dell'eventuale tasso di inflazione e delle variazioni più significative del costo medio di produzione del servizio intervenute nell'anno precedente.
- 9.4 Eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria comporteranno la revisione del presente Contratto ai sensi dell'art. 15 che segue.

Articolo 10

Obblighi ed impegni dell'Affidante

- 10.1 L'Affidante si impegna a corrispondere all'Affidatario, per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 4, il contributo annualmente assegnato dalla Regione Veneto, oltre a IVA se dovuta, sulla base della contribuzione chilometrica e delle percorrenze ammesse che per l'anno 2001 ammontano a 3.939.664 km in ambito urbano, corrispettivo che si aggiunge alle entrate tariffarie, comprensivo degli oneri relativi all'ammortamento del materiale rotabile e degli impianti e al netto di contributi pubblici per investimenti.
- 10.2 Il 95% del corrispettivo viene erogato in rate mensili posticipate entro l'ultimo giorno di ciascun mese in relazione alla percorrenza preventivata e comunque entro 30 giorni dal ricevimento dei fondi regionali. Entro 120 giorni dalla presentazione della rendicontazione prevista all'art. 11 verrà erogato il residuo del corrispettivo assegnato soggetto alle limitazioni di cui ai punti a e b che seguono.
- (i) L'erogazione dell'1% del contributo assegnato è subordinata al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
- a) conseguimento del rapporto ricavi/costi pari o superiore allo 0,35;
 - b) oppure miglioramento di 1 punto percentuale del rapporto ricavi/costi rispetto all'anno precedente.
- (ii) L'erogazione di un ulteriore 2% del corrispettivo è subordinata al rispetto degli standard stabiliti nella Carta dei Servizi, così come attestato dal legale rappresentante dell'Affidatario sulla base di rilevazioni e monitoraggi effettuati dallo stesso Affidatario, tenuto conto dei "pesi" attribuiti ai parametri di qualità dall'Affidante e specificate nell'allegato F al presente Contratto.
- 10.3 L'importo di cui al comma 10.1, potrà essere integrato a consuntivo, tenuto conto dell'eventuale mancato introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni

10.110.200.610
2001
6.27.620.00

tariffarie in relazione a specifici interventi finanziari disposti dalla Regione del Veneto.

10.4 Salvo in caso di revisione del Contratto ai sensi dell'art. 15 che segue, il corrispettivo di cui al comma 10.1 potrà essere annualmente aggiornato in misura non superiore al tasso programmato di inflazione.

10.5 In sede di rendicontazione, l'importo di cui all'art. 10.1 che precede sarà rideterminato in relazione ad eventuali riduzioni di percorrenza risultante dal programma di servizio contenuto negli allegati A, B, C e D al presente Contratto.

10.6 In corrispondenza di ogni pagamento periodico l'Affidante ha la facoltà di operare la compensazione, anche in favore della Regione, su sua richiesta, di crediti esigibili dall'Affidatario a qualsiasi titolo.

Articolo 11

Rendicontazione annuale

11.1 La rendicontazione annuale deve essere presentata entro il 30 giugno d'ogni anno e comprende:

- elenco a consuntivo dei chilometri percorsi per ogni linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici;
- elenco degli automezzi utilizzati;
- elenco nominativo del personale utilizzato per i servizi;
- numero dei passeggeri trasportati, determinato secondo le disposizioni impartite per la redazione del Conto Nazionale dei Trasporti;
- rapporto ricavi/costi determinato secondo le modalità indicate dalla Regione;
- conto consuntivo, ancorché non approvato, redatto secondo le modalità di legge;
- ogni altra informazione che l'Affidante riterrà di richiedere.

11.2 Tali rendicontazioni devono essere firmate dal rappresentante legale dell'Affidatario.

Articolo 12

Contratti di servizio con terzi

L'Affidatario, ove consentito dalla normativa vigente, avrà la facoltà di partecipare alle gare e/o stipulare nuovi contratti per svolgere servizi di trasporto a favore di Comuni, Enti o Consorzi esterni al territorio del Comune di Vicenza a condizione che ciò non pregiudichi la qualità, efficienza e regolarità del servizio oggetto del presente Contratto.

Articolo 13


Risoluzione del Contratto

- 13.1 Fermi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decorrenza dell' affidamento del servizio disciplinati dall' art. 24 della L.R. 25/98 l'Affidante può chiedere la risoluzione del Contratto quando l'Affidatario:
- a) non dia inizio al servizio nel termine contrattualmente concordato, lo abbandoni o lo interrompa arbitrariamente;
 - b) effettui il servizio con ripetute gravi accertate irregolarità;
 - c) non ottemperi alle disposizioni impartite dall'Affidante ai sensi del presente Contratto ovvero agli obblighi previsti dal presente Contratto o imposti da norme di legge o di regolamento o dai contratti di lavoro vigenti.
- 13.2 Nel caso di cui al primo comma, lett. a) l'Affidante intima l'Affidatario, per iscritto, di adempiere entro le successive ventiquattro ore, dichiarando contestualmente che decorso inutilmente detto termine il Contratto si intenderà senz'altro risolto. Nei casi previsti dal primo comma, lett. b) e c), si applica la diffida con il termine di cui all' art. 1454 del Codice Civile.
- 13.3 Oltre ai casi previsti dal primo comma il Contratto è risolto di diritto se l'Affidatario perde i requisiti di idoneità morale, tecnica, finanziaria previsti dalla legge per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori.
- 13.4 Nel caso di impossibilità sopravvenuta all'espletamento del servizio per cause non imputabili all'Affidatario nel misura superiore a un terzo, l'Affidante può chiedere la risoluzione del Contratto con ripetizione dell'indebito qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità;
- 13.5 La mancata effettuazione del servizio a causa di sciopero, nazionale, locale o aziendale, non costituisce titolo per chiedere la risoluzione del Contratto, sempreché l'Affidatario si attivi, nel caso di scioperi attuati in violazione della legge 146/90, secondo le facoltà riconosciute dall'ordinamento a tutela della libertà di movimento dei cittadini.
- 13.6 Nei casi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo, l'Affidatario è tenuto a risarcimento dei danni causati. Nel caso previsto dal comma 4 l'Affidatario non ha diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.

Articolo 14

Sospensione del pagamento del corrispettivo

- 14.1 Per ogni violazione, da parte dell'Affidatario, delle clausole ed obblighi del presente Contratto accertate e formalmente contestate, l'Affidante potrà applicare la sospensione provvisoria dei pagamenti del corrispettivo mensile di cui all' art. 10 per un importo pari, al massimo, allo 0,5% dello stesso. Qualora l'Affidante (i) fornisca



valide giustificazioni e (ii) rimuova prontamente la violazione, l'importo trattenuto sarà erogato senza indugio dall'Affidante.

14.2 Decorsi quindici giorni dalla data di contestazione della violazione senza che la stessa sia stata rimossa e che ne sia stata fornita valida giustificazione per gli effetti pregressi, le somme di cui sia stato sospeso il pagamento sono definitivamente trattenute a titolo di penale.

14.3 Ove non siano state riconosciute valide le giustificazioni per gli effetti pregressi, ma la violazione sia stata rimossa, gli importi sospesi sono trattenuti a titolo di penale in misura ridotta pari ad un terzo.

14.4 Nei casi in cui la violazione non sia rimossa entro 30 giorni dalla contestazione, la stessa assume rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 13.

Articolo 15

Revisione del Contratto

15.1 Il presente Contratto è soggetto a revisione:

- a. nei casi di ridefinizione del programma d'esercizio di cui all'articolo 4 del presente Contratto, salvo le variazioni di cui all'articolo 5;
- b. nei casi di ridefinizione degli obblighi tariffari di cui all'articolo 9;
- c. per variazione delle risorse finanziarie regionali per i periodi contrattuali successivi al primo anno d'applicazione del Contratto;
- d. ove intervengano cause di forza maggiore che ne impongano la modifica.

15.2 L'onere finanziario conseguente alle variazioni previste dal precedente comma, con esclusione del caso di cui alla lettera d), non potrà superare complessivamente, entro il periodo di validità del presente Contratto, il 5% del corrispettivo stabilito dall'articolo 10.1, salvo che per circostanze imprevedibili.


Articolo 16

Funzioni di vigilanza e di controllo

16.1 L'Affidante svolge funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità dell'esercizio dei servizi di trasporto oggetto del presente Contratto secondo le modalità previste dall'articolo 33 della L.R. 25/98 e successive modifiche ed integrazioni.

16.2 L'espletamento della vigilanza e del controllo non potrà mai venire invocata dall'Affidatario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuzione della responsabilità dell'Affidatario stesso.

16.3 L'Affidatario è comunque obbligato a inviare all'Affidante qualsiasi atto e/o documento rilevante, nonché fornire tutte le informazioni rilevanti, al fine di accertare sia il rispetto dei livelli e standard di qualità nell'esercizio del Servizio sia il rispetto delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.



Handwritten signature and stamp, possibly reading 'Firma del ...'.

16.4 L'Affidatario è tenuto, altresì, ad inviare all'Affidante copia della documentazione che, in base alla normativa vigente, è obbligato a comunicare a qualsiasi Autorità al fine di poter verificare il rispetto dei livelli e standard di qualità nell'erogazione del Servizio, nonché il rispetto degli obblighi di sicurezza e continuità del Servizio.

Articolo 17

Inadempimento dell'Affidatario

17.1 In caso di sospensioni od irregolarità da parte dell'Affidatario nell'effettuazione del servizio, indipendentemente dalle cause che ne hanno dato motivo - salvo l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta nei limiti delle previsioni dell'art. 1256, 2° comma Codice Civile -, l'Affidante provvederà a far svolgere il servizio ad altra impresa in possesso dei requisiti di legge, con l'addebito dei relativi costi all'Affidatario e contestuale sospensione dei pagamenti previsti all'art. 10.

17.2 In tale ipotesi, l'Affidante applicherà le penali previste dall'art. 18.

Articolo 18

Penali

18.1 Mancate corse

Per ogni mancata effettuazione di una corsa, imputabile a responsabilità dell'Affidatario oltre ai limiti di cui all'art. 7, questi deve corrispondere all'Affidante, a titolo di penale, lire 193.627 pari a Euro 100.

Per mancata corsa s'intende:

- la corsa non effettuata;
- quando il ritardo determina la perdita della coincidenza programmata con gli altri servizi di pubblico trasporto;

18.2 Ritardi


Qualora il servizio venga espletato con ritardo rispetto all'orario programmato oltre i limiti di cui all'art. 7, per cause imputabili a responsabilità dell'Affidatario, lo stesso è tenuto a pagare le seguenti penali:

per ripetuti ritardi da 10 a 15 minuti, una penale di lire 193.627 pari a Euro 100 dal terzo ritardo in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni, computando sia i giorni feriali che festivi. Se il ritardo di una corsa di oltre 15' determina la perdita della coincidenza, la sanzione si applica una sola volta.

18.3 Utilizzo di veicoli difforni

Qualora l'Affidatario presti servizio con un veicolo che non abbia le caratteristiche previste e sia diverso da quelli precedentemente comunicati all'Affidante, è tenuto a pagare una penale di lire 387.254 pari a Euro 200 per ogni giorno di utilizzo.

18.4 Mancata comunicazione di sostituzione autobus, di disservizio od irregolarità nell'espletamento del servizio



Qualora l'Affidatario ometta di trasmettere all'Affidante entro 24 ore le relative comunicazioni è tenuto a pagare una penale di lire 48.487 pari Euro 25 a per ogni infrazione.

18.5 Percorso diverso

Qualora i dipendenti addetti alla guida degli autobus effettuino un percorso diverso da quello stabilito dall'Affidante (al di fuori dei casi di forza maggiore), l'Affidatario deve pagare, a titolo di penale, la somma di lire 387.254 pari a Euro 200 per ogni corsa errata.

18.6 L'Affidante si riserva di richiedere eventuali maggiori danni che le deriveranno dalle infrazioni contestate.

18.7 Previa contestazione scritta da parte dell'Affidante, l'Affidatario è tenuto a pagare le suddette penali, salva la dimostrata forza maggiore o la mancanza di responsabilità, il cui onere della prova è a carico dell'Affidatario stesso, entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

18.8 L'importo delle penali viene trattenuto al momento del pagamento delle fatture per i servizi ai quali si riferisce la penale, qualora vi sia capienza. In caso contrario devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento delle relative fatture.

Articolo 19

Subaffidamento dei servizi

19.1 Allo scopo di conseguire benefici economici e gestionali all'Affidatario è da facoltà di affidare ad altre imprese, previa autorizzazione scritta dell'Affidante, servizi nel limite massimo del 20% dei servizi oggetto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 30 ottobre 1998 n. 25, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 1 febbraio 2001 n. 4.

19.2 L'Affidatario ha la facoltà di affidare in locazione, in comodato o in usufrutto al subaffidatario, impianti ed automezzi occorrenti per lo svolgimento del servizio secondo modalità stabilite nel rispetto della normativa in vigore.

19.3 L'Affidatario rimane titolare dell'affidamento nei confronti dell'Affidante al quale esclusivamente è tenuto a rispondere per il subaffidatario. Pertanto, l'Affidante sarà direttamente responsabile nei confronti dell'Affidante per il fatto del subaffidatario e risarcirà, manleverà e terrà indenne l'Affidante per qualsiasi danno, spesa, costo e responsabilità in qualunque modo e a qualunque titolo derivate dall'attività del subaffidatario.

19.4 Uno schema di contratto fra l'Affidatario ed il subaffidatario, correlato di un'analisi di costi/benefici, dovrà essere trasmesso in copia all'Affidante almeno 30 giorni prima della stipula del contratto stesso, al fine di permettere all'Affidante di verificare la riduzione del costo della produzione del trasporto, senza riduzione del livello qualitativo del servizio reso all'utenza.

Articolo 20

Arbitrato

- 20.1 Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sono devolute all'esame di un Collegio Arbitrale composto di tre membri designati rispettivamente uno dall'Affidante, uno dall'Affidatario, uno di comune accordo. In mancanza di accordo tra le Parti alla designazione provvede il Presidente del Tribunale competente.
- 20.2 Il Collegio giudicherà secondo diritto, ai sensi degli articoli 816 e seguenti c.p.c., e pronuncerà il lodo entro 180 giorni dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri.
- 20.3 Resta inteso tra le Parti che il Contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza di provvedimento arbitrale a meno di un ordine di sospensione totale o parziale dell'Affidante.
- 20.4 Nessun pagamento dell'una all'altra Parte dovrà essere sospeso in pendenza del procedimento arbitrale.


Articolo 21

Clausola finale


- 21.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione vigente in materia di trasporti.
- 21.2 Il presente Contratto verrà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico dell'Affidatario.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI VICENZA




AIM VICENZA S.p.A.




ALLEGATO A

Le parti si impegnano a concordare e definire in buona fede e a breve il testo del presente allegato.

Gianni De Vito



ALLEGATO B

Le parti si impegnano a concordare e definire in buona fede e a breve il testo del presente allegato.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni De Luca', written in a cursive style. The signature is positioned below the text of the commitment.


ALLEGATO C

Le parti si impegnano a concordare e definire in buona fede e a breve il testo del presente allegato.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. M. S. G.' followed by a large, stylized flourish or signature mark.


ALLEGATO D

Le parti si impegnano a concordare e definire in buona fede e a breve il testo del presente allegato.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Franky', with a large, stylized flourish underneath.

ALLEGATO E

Le parti si impegnano a concordare e definire in buona fede e a breve il testo del presente allegato.


A handwritten signature in black ink, appearing to be "Francesco De Gid", written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

ALLEGATO F

Condizioni per l'erogazione del 2% del corrispettivo ai sensi dell'art. 10.2(ii) del Contratto

L'erogazione della quota del 2% del corrispettivo è subordinata al mantenimento/miglioramento degli obiettivi di cui all'art. 7 del Contratto, l'Allegato E e la Carta dei Servizi di cui all'art. 8 del Contratto:

- 0,75% con riferimento agli standard attinenti la sicurezza del servizio, inclusa senza limitazione alcuna la manutenzione dei mezzi e della segnaletica di sicurezza delle fermate;
- 0,75% con riferimento agli standard attinenti alla regolarità del servizio, inclusa, senza limitazione alcuna, la puntualità, sia in ore di punta che di morbida, e regolarità del servizio;
- 0,50% con riferimento agli standard attinenti la pulizia dei mezzi.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. B. ...', is written over a large, faint circular stamp or watermark.